

Legge 147/2013 _ Stabilità 2014



NOTA TECNICA

CISL CONFEDERALE

16/01/2014

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)

SOMMARIO

Fisco, finanza e previdenza	Pag 3
Lavoro	Pag 25
Terziario e Agricoltura	Pag 29
Sociale	Pag 34
Infrastrutture	Pag 37
Salute e Sicurezza	Pag 39
Politiche Ambientali	Pag 40

FISCO, FINANZA E PREVIDENZA

A cura di Stefano COLOTTO, Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO, Paola SERRA

Comma 2 - Finanziamento gestioni previdenziali

Vengono adeguati come di consueto gli importi dei trasferimenti dallo Stato verso le diverse gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. c) legge 88/1989 e successive modifiche dell'art. 59 c. 34 legge 449/1997 e ss., e dell'art. 2 c. 4 legge 183/2012 per l'anno 2014. L'importo totale degli adeguamenti è pari a 733.89 milioni di euro all'anno per il 2014, 2015, 2016. Viene inoltre precisato, per la prima volta, che le anticipazioni di bilancio concesse in base all'art. 35 c. 3 legge 448/1998 negli esercizi precedenti il 2012 per garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ex INPDAP si intendono effettuate a titolo definitivo (in sostanza non costituiscono debiti) e quindi vengono eliminate dalla contabilità costituita ai sensi del comma 6 del citato articolo 35.

Comma 127 – Detrazione da lavoro dipendente

Nel percorso parlamentare la detrazione da lavoro dipendente ha subito diverse modifiche.

La versione definitiva prevede un contenuto incremento del vantaggio fiscale rispetto alla versione originaria, concentrato sui redditi più bassi.

Per un reddito compreso tra 8000 e 28.000 euro la nuova formula di calcolo è:

$$978 + 902(28.000 - \text{reddito complessivo} / 20.000)$$

Mentre per un reddito superiore a 28.000 euro annui ma inferiore a 55mila, la formula per calcolare il valore della detrazione è:

$$978 \times (55.000 - \text{reddito complessivo} / 27.000)$$

Nella tabella vengono riportati i valori della detrazione così come è stata prevista nella legge di Stabilità rispetto a quella vigente.

Reddito	Detrazione 2007	Detrazione 2014	Differenza Guadagno annuo	Guadagno mensile
8000	1840	1880	+40	3,3 euro
10000	1697	1789,8	+92,8	7,7 euro
15000	1338	1564,3	+226,3	18,9 euro
20000	1171	1338,8	+167,8	14 euro
25000	1004	1113,3	+ 109,3	9,1 euro
30000	836	905,5	+ 69,6	5,8 euro
40000	502	543,3	+ 41,3	3,4 euro
50000	167	181,1	+14,1	1,2 euro
55000	0			

La detrazione ha il valore massimo per un reddito di 8mila euro; il massimo del vantaggio fiscale lo avranno invece i redditi pari a 15mila euro annui (+226,3 euro

annui, 18,9 euro/mese). Si osserva come i redditi compresi tra 8000 e 15mila euro beneficino di un incremento di vantaggio fiscale inferiore rispetto ad un reddito di 20mila euro annui. Inoltre, i contribuenti in fascia esente non traggono alcun beneficio dall'incremento della detrazione, così come i pensionati esclusi dall'incremento della stessa.

Secondo la Relazione Tecnica il provvedimento avrà un costo per il 2014 di **1,548 mld** euro, **1,73 mld** nel 2015 e **1,70 mld** euro per il 2016.

Comma 144 – Interventi ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica

L'impianto della norma resta invariato rispetto alla formulazione originaria, ma relativamente alla detrazione per l'acquisto di mobili per l'abitazione oggetto di ristrutturazione, viene inserito il vincolo secondo il quale tali spese non possano superare quelle sostenute per la ristrutturazione.

La norma stabilisce che per gli interventi di efficienza energetica si possa usufruire di una detrazione del 65% per le spese sostenute entro il 31/12/14; inoltre, viene stabilito che per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015, la detrazione sia del 50%. Le medesime detrazioni si applicano anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici nella misura del 65% per gli interventi realizzati tra il 6-6-2013 e il 30-6-2015, e del 50% dal 1-7-2015 fino al 30-6-2016.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene confermato che la cifra massima ammessa in detrazione sia pari a 96mila euro e la detrazione sarà del 50% per gli interventi realizzati fino al 31-12-2014 e del 40% per tutto il 2015. Viene confermata anche la detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili relativi all'immobile oggetto di ristrutturazione, per una cifra massima di 10mila euro e per una percentuale del 50% da ripartire in dieci quote annuali, ma con il limite già evidenziato.

E' confermata la detrazione per l'adozione di misure antisismiche per gli edifici che si trovino nelle zone classificate ad alta pericolosità sismica, nella misura del 65% fino al 31-12-2014 e del 50% per tutto il 2015.

L'effetto sarà positivo per 41,5 milioni di euro nel 2014, nel 2015 si registrerà un calo per 52 milioni che nel 2017 arriverà a 408 milioni di euro.

Comma 175 – Lavoratori transfrontalieri

Viene introdotta stabilmente una franchigia ai fini dell'applicazione dell'Irpef ai redditi conseguiti dai lavoratori dipendenti, residenti nel territorio dello Stato italiano, che prestano la loro attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zona di frontiera.

La norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, tale reddito concorra a formare il reddito complessivo solo per l'importo che eccede 6.700 euro annui. In pratica il reddito conseguito nell'attività di lavoro transfrontaliera dai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato verrà tassato solo per la parte che eccede i 6.700 euro annui. Il costo del provvedimento è stimato in circa **24,8 milioni** di euro.

Comma 189 – Commissione parlamentare di controllo

Si prevede un'integrazione delle competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme di obbligatorie di previdenza e assistenza sociale istituita ai sensi dell'art. 56 legge 88/1989 tramite l'estensione a finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale e alla vigilanza relativa alla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Commi 191 e 193– Aumento platea salvaguardati – autorizzati ai versamenti volontari

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 2014, viene incrementato di 6.000 unità il contingente di lavoratori salvaguardati dall'applicazione della riforma pensioni Fornero. Si tratta in particolare degli autorizzati ai versamenti volontari di cui alla lett. b) comma 231 ss. art. 1 legge 228/2012 (terza salvaguardia) i quali risultano aver svolto attività lavorativa anche prima del 4/12/2011. A questo scopo i limiti finanziari massimi per anno sono ridefiniti come segue:

Anno	Milioni di euro
2014	183
2015	197
2016	158
2017	77
2018	53
2019	51
2020	18

Il fondo per finanziare gli interventi a favore dei lavoratori salvaguardati di cui al comma 235 art. 1 legge 228/2012 è modificato secondo le seguenti coperture:

Anno	Milioni di euro
2014	1.385
2015	2.258
2016	2.758
2017	2.488
2018	1.635
2019	699
2020	79

e risorse finanziarie indicate sono dirette alla copertura degli oneri previsti per le misure di salvaguardia richiamate nello stesso articolo, l'eventuale trasferimento di somme può avvenire solo previo procedimento, relativo alla conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 legge 241/1990 e ss. con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia.

E' positivo aver previsto l'ampliamento della platea dei salvaguardati che, come si vedrà viene ulteriormente ampliata con le norme contenute al comma 194. Tuttavia il provvedimento si limita "tamponare" uno specifico problema inerente agli autorizzati ai versamenti volontari emerso in sede di applicazione delle norme. Rimangono invece

irrisolte altre complesse questioni derivanti dalla stratificazione sempre più articolata delle varie salvaguardie a dimostrazione che è urgente arrivare ad una soluzione strutturare del problema e non proseguire sulla strada delle eccezioni.

Comma 194-198 - Nuovi 17.000 lavoratori salvaguardati

Le regole pensionistiche previgenti l'art 24 della legge 214/2011 vengono estese a nuovi i lavoratori 17.000 lavoratori salvaguardati tra il 2014 e il 2020 per un costo stimato di 950 milioni di euro.

Si tratta di sei misure che in parte intervengono su aspetti particolari delle precedenti salvaguardie in parte introducono specifiche nuove fattispecie. Bisogna tuttavia sottolineare che da un lato rimane fermo il principio che in ogni caso i requisiti pensionistici previgenti devono essere maturati entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, vale a dire entro e non oltre il 6 gennaio 2015, dall'altro che i trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione di questo nuovo ampliamento non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014, cioè non danno luogo ad arretrati.

Pertanto, ferme restando queste due condizioni di base, l'applicazione delle regole pensionistiche precedenti l'entrata in vigore della "riforma pensioni Monti-Fornero" si estende a:

- a) Autorizzati ai versamenti volontari anteriormente il 4/12/2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 4/12/2011, qualsiasi attività di lavoro non riconducibile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (900 beneficiari);
- b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30/6/2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 30/6/2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 beneficiari);;
- c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo interminato (500 beneficiari);
- d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 beneficiari);
- e) Lavoratori in mobilità ordinaria alla data del 4/12/2011 e autorizzati ai versamenti volontari successivamente a tale data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991 perfezionino, tramite il versamento dei contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'at. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione (1.000 beneficiari);
- f) I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4/12/2011, anche se al 6/12/2011 non abbiano un contributo

volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 30/11/2013 e che alla data del 30/11/2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 beneficiari).

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 203 milioni di euro per il 2014, 250 milioni di euro per il 2015, 197 milioni di euro per il 2016, 110 milioni di euro per il 2017, 83 milioni di euro per il 2018, 81 milioni di euro per il 2019 e 26 milioni di euro per il 2020.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi presumibilmente entro il 2/3/2014, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia dovrà definire le modalità di attuazione delle nuove norme. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento e qualora risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per usufruire dei benefici della salvaguardia.

L'efficacia delle descritte norme è condizionata a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 di 102/2013 convertito in legge 124/2013 vale a dire al conseguimento di risparmi di spesa conseguenti all'armonizzazione dei requisiti pensionistici prevista per alcune categorie di lavoratori e all'effettivo rifinanziamento del Fondo previsto dall'art.1 comma 235 legge 228/2012.

Come si può notare viene rimosso il limite reddituale previsto in precedenza di 7.500 euro di reddito complessivo derivante da attività svolta dopo la cessazione come condizione per poter usufruire della salvaguardia, fermi restando ovviamente tutti gli altri requisiti, di conseguenza, non esiste più un limite al reddito derivante da attività lavorativa (in ogni caso non dipendente a tempo indeterminato) successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di accordi per l'esodo si ammette la salvaguardia anche nell'ipotesi di cessazione dopo il 30/6/2012 ed ma entro il 31/12/2012. Inoltre, per la salvaguardia applicabile nel caso di risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro l'arco temporale della cessazione viene esteso dal 2009/2011 al 2007/2011. Per quanto riguarda il caso di lavoratore in mobilità che raggiunga i requisiti previdenti tramite i versamenti volontari si prevede che questi possano essere utili non solo se versati per il futuro ma anche nel passato superando l'ordinario limite dei sei mesi precedenti la domanda ampliando quindi le maglie per rientrare nella salvaguardia. Infine si ammette la salvaguardia anche per gli autorizzati ai versamenti volontari senza contributo accreditato o accreditabile entro il 6/1/2011 ma a due condizioni: l'accredito di effettiva contribuzione tra il 2007 e il novembre 2013 e la carenza di attività lavorativa riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato. Aver previsto, e quindi trovato le risorse economiche, per queste nuove salvaguardie è ovviamente positivo ma pensiamo che non sia sufficiente, da un lato perché si complica ulteriormente il quadro normativo e dall'altra soprattutto perché, viceversa, rimangono fermi ancora vincoli molto pesanti, come ad esempio quello del raggiungimento della decorrenza della pensione entro il 6/1/2015. Rimaniamo dell'opinione che sarebbe necessaria una soluzione strutturale che risolva una volta per tutte i problemi aperti e permetta al sistema previdenziale di riacquistare la fiducia dei cittadini. Per quanto riguarda il riferimento ai risparmi di spesa derivanti dall'armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori, segnaliamo che il regolamento di armonizzazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Comma 430 – Revisione “tax expenditures”

La norma prevede che con un Dpcm da adottare entro il 15 gennaio 2015, vengano realizzate variazioni delle aliquote di imposta, riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni in modo da assicurare maggiori entrate pari a **3 miliardi** per il 2015, **7 miliardi** nel 2016 e **10 miliardi** nel 2017. Le riduzioni potranno anche essere più contenute o sterilizzate qualora si realizzino risparmi di spesa entro il 1 gennaio 2015, in seguito al controllo e alla riduzione della spesa pubblica.

Comma 391 – “Pacchetto Demanio”

Il comma 391 ripropone il comma 256 del maxi-emendamento, che, a sua volta, riproduce pressoché integralmente le disposizioni contenute nel testo originario della Legge di Stabilità all’ articolo 10, (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) comma 6, in tema di dismissioni dei beni demaniali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata, le competenti Commissioni parlamentari e la SGR (Società di gestione del risparmio) costituita dal MEF (Ministero Economia e Finanze), **un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici**, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa, non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il **periodo 2014-2016** non inferiori a **500 milioni di euro annui**.

In sostanza, in base ad un accordo preso con il Ministero dell’ Economia, si prevede che lo Stato venda alla Cassa Depositi e Prestiti, entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della Legge di Stabilità, un pacchetto di immobili pubblici (circa 50/60 unità immobiliari) al fine di ridurre il debito pubblico e quindi il rapporto deficit / Pil 2013.

Si stima che l’ operazione abbia un importo atteso di circa **525 milioni** nel primo anno. Si tratta soltanto di un primo passo, in quanto si prevede di reperire risorse pari ad almeno **1,5 miliardi** nel triennio 2014- 2016.

L’ operazione verrà gestita dall’ Agenzia per il Demanio, i beni verranno selezionati da una lista di immobili disponibili, dalla quale vengono esclusi i beni destinati al federalismo demaniale e al federalismo storico artistico, o che già sono stati inseriti in programmi di valorizzazione e razionalizzazione.

Le previsioni contenute nella Legge di Stabilità rappresentano soltanto un primo passo di una più complessa e articolata operazione di dismissioni che il Governo intende portare avanti, annunciando, ad esempio nel Piano Destinazione Italia per l’ attrazione di investimenti esteri, ulteriori misure, in tempi brevi, di privatizzazione del patrimonio pubblico (non solo immobiliare).

Sarebbe opportuno, comunque, andare oltre un programma di semplici dismissioni, intervenendo invece sulla valorizzazione da realizzare in maniera attiva, sia delle concessioni, sia degli asset demaniali da cedere.

Il problema consiste nel fatto che il nostro Paese non valorizza adeguatamente i beni pubblici in proprietà o in concessione. Ad esempio, le concessioni balneari garantiscono all’ Erario introiti soltanto per circa 130 milioni di euro all’anno. La lunga durata dei contratti di concessione poi, limita la mobilità dei gestori e scoraggia gli investitori internazionali.

Occorre definire un Programma di valorizzazione continuo e credibile per gli investitori, che assuma come priorità i processi di valorizzazione, sia del patrimonio sia delle concessioni, da effettuare preventivamente a qualsiasi operazione di dismissione.

Come ha dimostrato l' infelice esito del federalismo demaniale (primo decreto attuativo della legge 42 / 2009), il cattivo stato di manutenzione e la pessima gestione di molti beni demaniali e immobiliari pubblici rischia di compromettere l' intera operazione, in quanto verrebbero immessi sul mercato beni non appetibili per gli investitori privati, in quanto privi di reale valore economico e che richiederebbero consistenti investimenti per la loro riqualificazione.

Ulteriore elemento da considerare è il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti: se da un lato il fatto che sia acquirente privilegiato degli immobili pubblici (che poi si occuperà di collocare sul mercato) rappresenta una garanzia per l' intera operazione, stante la sua solvibilità, d' altro canto non si può non sottolineare come si ricorra sempre più frequentemente alla Cassa, per una serie di operazioni di finanza pubblica che travalicano il suo ruolo strettamente istituzionale.

Commi 431 – 435 – Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Viene istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale che verrà finanziato, a partire dal 2014, con i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica eccedenti quelli già contabilizzati nel bilancio pubblico e con le maggiori entrate rispetto all'anno precedente rinvenienti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni.

Il Fondo verrà utilizzato per la metà per ridurre il carico fiscale che grava sulle imprese (principalmente agendo sulle deduzioni Irap) e sul lavoro autonomo e per l'altra metà per aumentare le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

La procedura prevede che ciascun anno il Documento di economia e finanza (da presentare entro il 10 aprile) indichi l'ammontare dell'evasione fiscale recuperata nell'anno precedente, le maggiori entrate derivanti rispetto e quelle previste per l'anno in corso e negli anni successivi, relative sia alla razionalizzazione della spesa pubblica, sia all'attività di contrasto dell'evasione.

In occasione della presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (che va presentata – lo ricordiamo - entro il 20 settembre di ogni anno), il Governo effettua una valutazione circa l'andamento della spesa primaria (spesa pubblica al netto degli interessi sul debito) e degli incassi derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, rispetto alle relative previsioni di bilancio riferite all'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse che si rendessero disponibili vengono iscritte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La legge di stabilità, sentite le Parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento dei meccanismi di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa e i nuovi importi delle deduzioni e delle detrazioni a beneficio dei lavoratori, pensionati e delle imprese.

In particolare, a partire dal 2014, al Fondo verranno destinate le risorse derivanti:

1. dai risparmi conseguiti con i processi di razionalizzazione della spesa pubblica che eccedono gli obiettivi già indicati e contabilizzati con la legge di stabilità. Gli obiettivi già indicati sono:
 - a. la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi e per l'ottimizzazione dell'uso degli immobili in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Tali obiettivi, in assenza degli interventi correttivi e di razionalizzazione sopra richiamati, verranno conseguiti mediante riduzione delle dotazioni organiche di competenza e di cassa

- per le missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezioni di quelle relative alla missione “Ricerca ed innovazione”, degli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere per EXPO Milano 2015, delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni culturali, del turismo e dell’istruzione. A valere sui risparmi connessi alle predette misure partecipano agli obiettivi di finanza pubblica: le regioni e le province autonome, per il triennio 2015 – 2017, con un contributo pari a 344 milioni di euro annui; i comuni, per gli anni 2016 e 2017, con un contributo pari a 275 milioni di euro annui e le Province, per lo stesso biennio, con un contributo pari a 69 milioni di euro annui;
- b. la riduzione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni vigenti indicate nel comma 430 (taglio dei sistemi di “tax expenditures” pari a 3 miliardi a partire dal 2015, 7 miliardi dal 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017);
 - c. le risorse da destinare ad esigenze prioritarie di equità sociale ed impegni inderogabili;
2. dall’ammontare delle risorse derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale che, per il biennio 2014 – 2015, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, verranno assegnate al fondo le maggiori entrate incassate rispetto all’anno precedente derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, sempre al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- Le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate annualmente, nell’esercizio successivo dopo esserne stata accertata l’effettiva disponibilità in sede di consuntivo per incrementare in egual misura:
- a) le deduzioni dalla base imponibile IRAP a beneficio delle imprese;
 - b) le detrazioni Irpef per lavoro autonomo (comma 5, T.U.I.R.R.), le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (comma 1, T.U.I.R.R.), le detrazioni per i pensionati (comma 3, T.U.I.R.R) e le detrazioni per i pensionati di età non inferiore a 75 anni (comma 4, T.U.I.R.R).

Per il 2014 le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell’evasione fiscale, che non risultino già computate nei saldi di finanza pubblica verranno destinate in corso d’anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegna al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ed utilizzate, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per incrementare le deduzioni Irap a beneficio delle imprese e le detrazioni per lavoro dipendente ed autonomo. Restano quindi escluse dai benefici, limitatamente al 2014, le detrazioni a favore dei pensionati.

Comma 483 – Perequazione pensioni

Per gli anni 2014-2015-2016 viene rimodulata l’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34 c. 1 legge 448/1998, con l’azzeramento per le fasce di

importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Rispetto al ddl originario sono state parzialmente modificate le percentuali.

Di conseguenza la perequazione nel triennio **sarà applicata sui trattamenti pensionistici** nelle seguenti percentuali:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo	al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo	al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte	al 50%
Nel 2014 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	al 40%
Nel 2015 e 2016 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	al 45%
Per il solo 2014 per <i>la fascia</i> di importo superiore a 6 volte	0%

Nell'applicazione delle percentuali di perequazione fino a sei volte il trattamento minimo si prevede una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

Rispetto al ddl originario si assiste da un lato alla conferma che la riduzione della perequazione prevista in legge di stabilità non opera solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo ma, sebbene con minore intensità, a partire dalle pensioni superiori a quattro volte, dall'altro che, viceversa, le pensioni di importo tra le 3 e 4 volte il trattamento minimo godranno di una perequazione pari al 95% invece del 90%.

In ogni caso, l'applicazione delle percentuali non è, come da noi auspicato e più volte richiesto, applicata per scaglioni, secondo la regola prevista nella legge 388/2000, ma in base all'importo della pensione, fatta eccezione per l'azzeramento della rivalutazione per la fascia superiore a sei volte il minimo nel 2014. I trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo subiscono inoltre un'ulteriore penalizzazione rispetto al testo originario del ddl stabilità poiché la percentuale di perequazione su questi importi è fissata nel 2014 al 40% e nel 2015 e 2016 al 45% mentre nel testo originario era del 50%.

Aver ripristinato una forma di rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo è certamente positivo ed è apprezzabile aver aumentato la percentuale per i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo. Rimaniamo molto critici sul fatto che le percentuali di rivalutazione non siano applicate "a scaglioni" ma per importo e in via generale riteniamo criticabile continuare ad operare sulla perequazione per recuperare in modo certo e rapido somme rilevanti per ripianare il debito pubblico.

Di seguito presentiamo una tavola riassuntiva che mette a confronto l'attuale normativa con la legge 388/2000.

Importi calcolati su trattamento minimo 2014	Percentuali art. 69 legge 388/2000 applicate a scaglioni di importo	Percentuali art. 1 comma 483 legge stabilità 2014
<i>Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.504,11 € mensili lordi)</i>	100%	100%
<i>Oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo (da 1.504,12 a 2.005,48 € mensili lordi)</i>	90%	95%
<i>Oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo (da 2.005,49 a 2.506,85 € mensili lordi)</i>	90%	75%
<i>Oltre 5 volte e fino a 6 volte il trattamento minimo (da 2.506,86 a 3.008,22 mensili lordi)</i>	75%	50%
<i>Nel 2014 oltre 6 volte (da 3.008,23 mensili)</i>	75%	40%
<i>Nel 2015 e 2016 oltre 6 volte (da 3.008,23 mensili)</i>	75%	45%
<i>Solo nel 2014 e solo per la fascia superiore a 6 volte il trattamento minimo (3.008,23 € mensili lordi)</i>	75%	0%

Comma 484 e 485 – Pagamento trattamento di fine servizio dipendenti pubblici

Per i lavoratori del pubblico impiego che maturano il diritto a pensione a partire dal 1 gennaio 2014 il pagamento del trattamento di fine rapporto viene differito nel tempo. Sono infatti modificati sia l'art. 12 comma 7 dl 78/2010 convertito con modifiche in legge 122/2010 che ne prevede la rateizzazione, sia l'art. 3 del dl 79/1997 convertito con modifiche con la legge 140/1997 che posticipa il primo pagamento. Si continua ad applicare la normativa previgente per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2013.

Di conseguenza il pagamento in unica soluzione è consentito in caso di trattamento di fine servizio di ammontare complessivo lordo entro i 50.000 euro, in due rate se l'ammontare è pari o inferiore a 100.000 euro e in questo caso la prima rata non potrà essere superiore a 50.000 euro, in tre rate se l'importo del trattamento di fine servizio è pari o superiore a 100.000 euro in tal caso la prima e la seconda rata non potranno superare i 50.000 euro.

Inoltre, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità contributiva il differimento del termine del primo pagamento passa da sei a dodici mesi.

Non condividiamo questo ennesimo intervento a danno dei dipendenti pubblici. A partire dalla fine degli anni novanta si sono infatti susseguite numerose norme che

incidono sulle modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio. A seguito delle nuove disposizioni la situazione è oggi la seguente:

Per chi matura i requisiti prima del 13/8/2011 il pagamento del TFS interviene alle seguenti scadenze:

<i>Pensione di vecchiaia</i>	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
<i>Pensione di anzianità</i>	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)

Queste scadenze si applicano anche al personale della Scuola e dell'Università che abbia maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011 e secondo le indicazioni dell'ex INPDAP continua ad applicarsi in caso di cessazione per inabilità e decesso il termine di 105 giorni.

Requisiti maturati dal 13/8/2011 (art. 1 commi 22-23 dl 138/2011 conv. Legge 148/2011)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione di anzianità</i>	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)

Requisiti maturati dal 1/1/2014 (art. 1 commi 484-485 legge stabilità 2014)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	15 mesi (12 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione di anzianità</i>	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	15 mesi (12 mesi + 3 mesi)
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	15 mesi (12 mesi + 3 mesi)

A seguito di queste modifiche la minore spesa a carico del bilancio pubblico è stata quantificata dalla relazione tecnica nei seguenti importi in milioni di euro:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Minore spesa lorda</i>	380	443	905	538	228	82	0
<i>Minore spesa netta</i>	300	350	715	425	180	65	0

Comma 486 – Contributo di solidarietà

Per gli anni 2014-2015-2016 si prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti di previdenza obbligatoria che complessivamente superino 14 volte il trattamento minimo.

In particolare il contributo è previsto nella misura del 6% per la parte eccedente oltre 14 volte il trattamento minimo (TM 2014 = 6.517,87 € brdi annui quindi 91.250,18 €) e fino a venti volte (130.357,4 €) pari al 12% per la parte eccedente le 20 volte il trattamento minimo e fino a trenta volte e pari al 18% per la parte eccedente le trenta volte il trattamento minimo annuo lordo (195.536,10 €).

Le somme sono acquisite a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie anche per concorrere al finanziamento degli interventi relativi all'ampliamento di 6.000 unità della platea dal comma 191 sopra descritto. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati gli elementi necessari per effettuare la trattenuta secondo modalità proporzionali alle pensioni erogate e le somme trattenute sono acquisite.

Condividiamo la previsione di un contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate con finalità solidaristiche che si esprimano all'interno del sistema previdenziale. Il precedente tentativo di applicare un "contributo di perequazione" sulle pensioni superiori a 90.000 euro è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116/2013 per violazione degli articoli 3 e 53 della Carta Costituzionale e quindi in contrasto con l'universalità dell'imposizione, sulla scia della precedente pronuncia n. 223/2012 che aveva dichiarato illegittima la norma che prevedeva un contributo di solidarietà a carico dei soli dirigenti pubblici con redditi superiori a 90.000 euro. Rispetto al nuovo contributo di solidarietà previsto in legge di stabilità appare particolarmente importante la precisazione che le risorse saranno destinate alle gestioni previdenziali perché, viceversa, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare nel passato (si veda ad esempio l'ordinanza n. 22/2003) la legittimità di norme che prevedevano contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici orientati al "circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo..".

Comma 488 – Interpretazione autentica

La norma prevede l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 763 legge 296/2006 che fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dalle Casse professionali ed enti privatizzati di cui al d.lgs. 506/1994 e d.lgs. 103/1996 rispetto a provvedimenti assunti per assicurare la sostenibilità delle gestioni previdenziali.

In merito ai provvedimenti assunti dalle Casse prima della citata legge 296/2006 era sorto un contenzioso che aveva visto la Cassazione annullare per illegittimità alcune delibere approvate dalle Casse determinando così a loro carico maggiori oneri. A seguito di questa modifica la locuzione della contenuta nel citato comma "fatti salvi" si interpreta nel senso che tali atti e deliberazioni si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Comma 489 – Limiti alla cumulabilità pensione e trattamenti economici dei dipendenti pubblici

Viene introdotta una norma non prevista nell'originario testo del ddl stabilità inerente i pensionati del pubblico impiego che siano al contempo titolari di trattamenti economici

dalla pubblica amministrazione. A chi sia quindi titolare di trattamento pensionistico a carico delle gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 2 legge 196/2009 e ss., non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite dell'art. 23-ter comma 1 dl 201/2011 convertito con modifiche in legge 214/2011, vale a dire il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Nel concetto di trattamento pensionistico sono compresi i vitalizi anche derivanti da funzioni elettive. Vengono tuttavia fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza mentre agli organi costituzionali si applicano tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti.

Il fatto che il limite alla cumulabilità tra la pensione da dipendente pubblico e reddito derivante da attività svolta per la pubblica amministrazione sia applicabile solo ai contratti futuri e non a quelli in essere e il tetto sia imposto all'importo erogato dalla pubblica amministrazione e non come riduzione della pensione dovrebbe escludere la possibilità di dichiarare la norma incostituzionale. C'è chi però, in base della possibilità che l'applicazione di questa norma potrebbe determinare la gratuità della prestazione solleva il dubbio che possa sorgere un contrasto rispetto al principio di proporzionalità della retribuzione in ordine alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 carta costituzionale.

Comma 490 – Indennizzo per cessazione di attività commerciale

Vengono riaperti i termini previsti dall'art. 19-ter decreto legge 185/2008 convertito con modifiche nella legge 2/2009 e modificato ulteriormente dall'art. 35 della legge 183/2010 per la concessione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale introdotto dal decreto legislativo 207/1996. L'indennizzo è concesso a condizione che l'interessato: abbia più di 62 anni di età, se uomo, o più di 57 anni di età, se donna (questi requisiti sono stati tuttavia elevati in base all'interpretazione dei Miniseri vigilanti recepita dall'INPS con messaggio del n. 9656 13/6/2013 rispettivamente a 66 anni e 6 mesi e 61 anni e 6 mesi per adeguarli alla elevazione dei requisiti pensionistici previsti dall'art. 24 della legge 214/2011) e abbia, al momento della cessazione dell'attività, almeno 5 anni, in qualità di titolare o coadiutore, nella Gestione speciale dei commercianti INPS; deve trattarsi di cessazione definitiva dell'attività commerciale e riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio. Con la nuova norma i requisiti devono essere maturati tra il 2009 e il 31/12/2016 e le domande devono essere presentate entro il 31/1/2017. L'aliquota di finanziamento, pari allo 0,09% a carico degli iscritti alla gestione commercianti, viene prorogata dal 2014 al 31/12/2018 e mentre la data del 31/12/2008 per gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene prorogata al 31/12/2011.

Comma 491 – Aumento aliquota contributiva alla gestione separata

Si prevede la modifica dell'art. 1 comma 79 secondo periodo della legge 247/2007 e ss. con l'accelerazione dell'aumento dell'aliquota di finanziamento e computo degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 già assicurati ad altra gestione obbligatoria di conseguenza per il 2014 l'aliquota prevista al 21% viene elevata al 22% e per il 2015 l'aliquota del 22% viene elevata al 23,5%.

Comma 493– Nuova deroga alle penalizzazioni pensione anticipata

Viene modificato l'articolo 6 comma 2-quater decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012 in relazione alle ipotesi che consentono a chi acceda alla pensione anticipata introdotta dalla riforma pensioni Fornero (con oltre 42/41 anni di contributi), entro il 2017, ad età inferiori a 62 anni di evitare le previste penalizzazioni sulla pensione per la parte calcolata con il metodo retributivo.

Con questa disposizione si prevede infatti che nel concetto di attività effettiva, che permette di escludere la penalizzazione, rientrino anche i permessi e congedi concessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992.

Esprimiamo un giudizio positivo rispetto a questa disposizione, anche se rimane forte la nostra critica alla logica che sottende la previsione delle penalizzazioni che finisce per danneggiare soprattutto i lavoratori precoci che spesso svolgono attività molto faticose. A nostro avviso infatti le penalizzazioni dovrebbero essere semplicemente abrogate in via generale.

In ogni caso, con questo nuovo intervento normativo chi accede alla pensione anticipata entro il 31/12/2017 ad età inferiore a 62 anni non verrà penalizzato sul calcolo della pensione nel caso in cui la carriera previdenziale sia composta interamente da effettiva attività di lavoro nel cui concetto devono essere inclusi anche i periodi di astensione per maternità o paternità (obbligatoria), astensione per congedi parentali, malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione ordinaria, giornate di donazione sangue, e congedi e permessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992. L'Inps ha interpretato la norma includendo anche i periodi di costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'articolo 13 legge 1338/1962 per contribuzione omessa e prescritta.

Questo elenco è tassativo per cui la presenza nell'estratto contributivo di altre ipotesi (ad esempio maggiorazioni amianto, legge 300, contratti di solidarietà, riscatti laurea, ecc.) determina l'applicazione delle penalizzazioni, pertanto è importante la consulenza del patronato al momento della scelta del pensionamento. In ogni caso, per chi matura il diritto alla pensione anticipata a partire dal 2018 le penalizzazioni, che, ribadiamo, si applicano solo sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo e di conseguenza non si applicano se si ha diritto alla pensione anticipata con il metodo contributivo puro, saranno applicate senza eccezioni in caso di pensionamento precedente i 62 anni.

Commi 496 e seguenti - Patto di stabilità interno

La normativa relativa al Patto di Stabilità Interno non ha modificato le tabelle relative agli importi del contributo richiesto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Resta quindi l'impostazione originaria, anche se sono state inserite alcune previsioni aggiuntive e/o modificative di carattere tecnico inerenti le modalità di calcolo.

Il Patto di stabilità interno delle **Regioni** fa riferimento al valore complessivo delle spese finali che l'insieme delle Regioni non deve superare, fissato in 20,09 miliardi di euro per il 2013, 19,39 mld per il 2014 e 19,099mld per il 2015-2016-2017.

La tabella illustra gli obiettivi del patto di stabilità per singola regione.

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

Per le Regioni e Province autonome l'obiettivo del patto di stabilità è fissato dai valori inseriti nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	Importo (in milioni di euro)
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

L'ulteriore concorso delle Regioni a statuto ordinario agli equilibri di finanza pubblica che ammonta ad un totale di **560 milioni di euro** così ripartiti tra le diverse regioni:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

Mentre per le Regioni a statuto speciali e le Province autonome, l'ulteriore concorso alla finanza pubblica stabilito in **240 milioni di euro** viene così ripartito:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

Per quanto riguarda il Patto di stabilità interno degli **Enti Locali** la normativa conferma l'impostazione originaria (aggiornamento della base di calcolo che diventa la spesa corrente 2009-2011, aggiornamento delle percentuali da applicare per individuare l'obiettivo di saldo secondo i parametri prefissati nell' articolato).

Si segnala:

- la conferma dell' esclusione dal calcolo del Patto di **1 mld** per sbloccare i pagamenti in conto capitale delle amministrazioni locali
- la previsione aggiuntiva (**comma 534 lettera d**) che, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.

Il contributo richiesto a Regioni ed Enti locali è di entità notevole, e in diverse realtà difficile da perseguire senza mettere a rischio la concreta possibilità di erogare i servizi.

*Comunque, per le **Regioni** la normativa presenta il vantaggio di individuare precisamente il contributo richiesto, indicando il valore complessivo delle spese finali che l'insieme delle Regioni deve rispettare, e disaggregando lo stesso, Regione per Regione, in base ai valori indicati nelle apposite tabelle, rispondendo in tal modo ad un'esigenza di chiarezza e di semplificazione, utile nell'applicazione di una normativa alquanto complessa.*

*Per quanto riguarda gli **Enti Locali**, se va valutata positivamente l'esclusione dal Patto dei pagamenti in conto capitale delle amministrazioni, in quanto in tal modo si favorisce la spesa per investimenti, indirizzata prevalentemente allo sviluppo infrastrutturale e alla manutenzione del territorio, va detto che la misura di tale esclusione (1 mld) appare insufficiente.*

Positive invece le misure riguardanti le gestioni associate per "l'elasticità" consentita nei meccanismi inerenti il raggiungimento degli obiettivi.

Le modalità applicative del Patto di Stabilità, comunque, sia per le Regioni che per gli Enti locali continuano ad agire prevalentemente, come in passato, in modo lineare, non attivando percorsi di premialità per le amministrazioni virtuose e penalizzando, per converso, le amministrazioni vincenti, perdendo ancora una volta l'occasione per una responsabilizzazione nella gestione delle funzioni pubbliche.

Comma 574, 575, 576- Disposizioni in materia di entrate tributarie

Viene confermato l'obbligo del visto di conformità per i crediti di imposta annui superiori a 15mila euro, utilizzabili in compensazione e relativi ad imposte dirette e sostitutive. Sono attesi, secondo i dati della Relazione tecnica, effetti positivi pari a **460 milioni** di euro dal 2014.

Il comma 575 stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del T.U.I.R.R. (tra cui spese sanitarie e mutui) per un importo di **488,4 milioni** euro per il 2014, **772,8 milioni** per il 2015 e **564,7 milioni** a decorrere dal 2016, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

In assenza di questo provvedimento, l'aliquota della detrazione sarà ridotta di un punto percentuale (18%) per il 2013 e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014.

Comma 581 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo sul conto titoli viene incrementata dall'1,5 a 2 per mille a decorrere dal 2014. Inoltre, viene stabilito che per il 2013 l'imposta sia dovuta nella misura minima di 34,2 euro e per i soggetti diversi da persona fisica nella misura massima di 4500 euro, e di 14000 euro a decorrere dal 2014. Secondo la stima della relazione tecnica, da questa norma sono attese entrate per **627 milioni** euro.

Comma 590 – Contributo solidarietà 3%

Viene prorogato per gli anni 2014-2015-2016, il contributo di solidarietà del 3% sulla quota di retribuzione eccedente i 300mila euro. Come già previsto nel DI 138/11, il contributo è deducibile dall'irpef e dalle addizionali. La Relazione Tecnica stima effetti finanziari positivi per circa **60 milioni** di euro nel 2015 e di **150,6milioni** euro nel 2016.

Comma 639 – Iuc

Viene confermata l'istituzione dell'imposta unica comunale (denominata Iuc) con due presupposti impositivi: uno patrimoniale relativo al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore, e l'altro relativo all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Come già rilevato, l'imposta anche se individuata come unica, in realtà si basa su un duplice presupposto impositivo determinando così un'anomalia giuridica. La seconda

componente è articolata nella Tari relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti e nella Tasi relativa ai servizi indivisibili erogati dal Comune .

Comma 641, 668 – Tari

Le disposizioni relative alla Tari ricalcano quanto già previsto nel DI 201/11 e nella prima versione della Legge di stabilità per il 2014.

La Tari è dovuta da chiunque detenga o posseda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie assoggettata alla Tari è quella calpestabile fino a quando non saranno concluse le procedure di accertamento della superficie catastale (come base di calcolo verrà assunta l'80% della superficie catastale). Il Comune può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti e in ogni caso deve essere garantita la copertura dei costi del servizio (sia dei costi di investimento che di quelli di esercizio). E' dovuto il 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio e non più del 40% nel caso in cui non venga effettuata la raccolta; possono essere stabilite riduzioni ed esenzioni in caso di un solo occupante, in caso di abitazione tenuta a disposizione, fabbricati rurali e abitazioni occupate da chi risieda per più di sei mesi all'estero. Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni purchè queste non siano superiori al 7% del costo del servizio e le risorse vengano reperite attraverso la fiscalità generale.

Comma 669, 681 – Tasi

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili, aree scoperte e aree edificabili con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali e condominiali.

La base imponibile è quella dell'Imu (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160). L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille e il Comune può deliberare anche il suo azzeramento. Per il 2014 l'aliquota Tasi per l'abitazione principale non può essere superiore al 2,5 per mille.

Viene anche stabilito che il Comune **possa** deliberare l'aliquota della Tasi rispettando il vincolo secondo il quale la somma di Imu e Tasi per ciascuna tipologia di immobile, al netto dell'aliquota Tasi all'1 per mille, non possa essere superiore all'aliquota massima Imu stabilita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Analogamente alla Tari, il Comune può deliberare esenzioni e riduzioni anche nel caso di immobili con un unico occupante, abitazioni destinate ad uso stagionale o discontinuo, fabbricati rurali.

Viene prorogato al 24 gennaio 2014 il pagamento di quella che è stata denominata *mini Imu* (pari al 40% della differenza dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata o confermata per il 2013 rispetto all'aliquota di base, fermo restando il valore della detrazione) prevista dal DI 133/13. Entro la stessa data deve essere pagata la maggiorazione Tares relativa ai servizi indivisibili (pari a 30 centesimi a metro quadro), riscossa dal Comune ma con destinazione statale, già istituita nel DI 201/11 (*Salva Italia*).

Resta confermato che la somma dell'aliquota dell'Imu e della Tasi debba essere inferiore all'aliquota massima Imu. Invariate anche l'aliquota Tasi (1 per mille che il Comune può decidere di azzerare), l'aliquota massima per il 2014 che non potrà superare il 2,5 per mille, e il pagamento di una quota compresa tra il 10% e il 30% della Tasi a carico del possessore dell'immobile (affittuario).

Il Comune disciplina la Iuc attraverso regolamento stabilendo per la componente Tari anche la determinazione della tariffa, le riduzioni tariffarie e le riduzioni ed esenzioni da realizzarsi attraverso l'Isee. Per la Tasi, il Comune stabilisce la disciplina delle riduzioni

da realizzarsi anche attraverso l'applicazione dell'Isee e l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai quali è destinata la Tasi stessa. Infine (comma 731) per il 2014 viene attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro per finanziare detrazioni alla Tasi a favore dell'abitazione principale o dei familiari residenti nell'immobile.

La Relazione tecnica stima un maggior gettito derivante dalla Tasi di **3,764 miliardi** di euro esattamente pari al mancato gettito relativo all'Imu prima casa.

Come già osservato, la Tasi ha la stessa base imponibile dell'Imu e lo stesso gettito dell'Imu prima casa, con aliquote al momento inferiori. E' stato però già preannunciato un decreto che dovrà rivedere le aliquote Tasi accordando una maggiore flessibilità ai Comuni.

Per il 2014, e sulla base di quanto contenuto nella Legge di stabilità, la Tasi si configura come una Imu sulla prima casa solo di importo dimezzato (nel caso in cui i Comuni deliberino l'aliquota massima del 2,5 per mille). Sarebbe stato più lineare dal punto di vista della semplicità e trasparenza fiscale prevedere una riduzione delle aliquote Imu o un incremento della detrazione.

Inoltre, come già precedentemente osservato, l'introduzione della Tasi aumenta il carico fiscale sulle famiglie proprietarie delle quasi 5 milioni di abitazioni principali che non pagano l'Imu per effetto dei recenti provvedimenti o che non l'avrebbero comunque pagata per il fatto che il valore catastale della loro casa era basso e le detrazioni per la famiglia (200 euro di base e 50 euro per figlio) era sufficiente ad azzerare l'imposta, ma che ora si troveranno a pagare il nuovo tributo.

Comma 707,717- Imu

La norma modifica la parte del Dl 201/11 (Salva Italia) relativa alla disciplina dell'Imu. Viene stabilita l'eliminazione dell'Imu per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni comprese nelle classi catastali A1, A8, A9 alle quali si applica l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro che può anche essere incrementata dal Comune.

I Comuni possono considerare come abitazione principale l'immobile di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in casa di riposo purchè l'immobile non sia locato; allo stesso modo vengono considerate le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale. L'agevolazione agisce per un valore di rendita catastale non superiore ai 500 euro oppure nel caso in cui il reddito familiare del comodatario abbia un Isee non superiore ai 15mila euro. Inoltre, l'Imu non si applica alle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa; ai fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione; all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dalle Forze armate e di Polizia.

A decorrere dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'Imu.

Il 50% del reddito degli immobili non locati e situati nello stesso comune di residenza è soggetto alla tassazione Irpef a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Il maggior gettito atteso è di **508 milioni** per il 2014 e **297 milioni** per il 2015 e 2016.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% ma è indeducibile a fini Irap. Per il 2014 la percentuale di deducibilità è incrementata al 30%.

La Relazione tecnica stima un minor gettito di circa **475 milioni** di euro per il 2014 e **274 milioni** per il 2015 e 2016.

Comma 744 – Blocco aumento aliquota contributiva per partite IVA

Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 335/1996 non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 è pari al 27%. Viene quindi bloccato il previsto aumento al 28% nel 2014.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 307/2004 è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

LAVORO

Proroga termini sanatoria associati in partecipazione (co.133)

Vengono riaperti i termini per la sanatoria degli associati in partecipazione introdotta dalla legge n.99/2013 (“pacchetto lavoro”). L’art. 7 bis di quella legge disciplina infatti una procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, mutuata dalla contrattazione collettiva. Condizione per accedere alla procedura era la stipula di contratti collettivi, anche di secondo livello, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2013, scadenza che ora viene spostata al 31 marzo 2014. Si ricorda che i contratti collettivi devono prevedere l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – anche mediante apprendistato e anche ricorrendo ad eventuali benefici “previsti dalla legislazione” – entro tre mesi, di lavoratori “già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”. Nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

La procedura è utilizzabile anche da parte di aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti, ed anche nei confronti di lavoratori per i quali siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

I lavoratori interessati dovranno sottoscrivere, con riferimento ai pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. , la cui efficacia è condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% per cento “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Restituzione completa del contributo addizionale dell’1,4% (co.135)

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2014 , il contributo Aspi dell’1.4% a carico delle imprese verrà integralmente restituito, superando la norma, introdotta dalla legge n.92/2012, la legge Fornero, che ne prevedeva la restituzione solo per sei mensilità.

Contributo addizionale dell’ 1,4% per le imprese di somministrazione (co.136)

Viene abrogata la norma della legge n.92/2012 che, per neutralizzare l’introduzione del contributo Aspi dell’1.4%, aveva ridotto il contributo a carico delle imprese di somministrazione destinato alla formazione dal 4% al 2.6%. Quindi le imprese di somministrazione, oltre a continuare a versare l’aliquota del 4%, verseranno per intero anche il contributo addizionale dell’1.4%.

Deduzione Irap per i nuovi assunti a tempo indeterminato (co.137-138)

Per le aziende che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile dall’Irap dovuta il costo di ciascun nuovo dipendente per un importo annuale non superiore a 15.000 euro, per tre anni. La deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è

avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.

Ammortizzatori sociali in deroga (co. 183)

Il Fondo per l'occupazione viene rifinanziato con 600 milioni di euro destinati alla copertura degli ammortizzatori sociali in deroga. Non è stata dunque accolta la nostra richiesta di aumentare adeguatamente tale stanziamento. Pur considerando che tale cifra si aggiunge al miliardo già stanziato, per il 2014, dalla legge n.92/2012 (legge Fornero), nel complesso si tratta di somme insufficienti, come abbiamo denunciato sin dalla presentazione del d.d.l. di stabilità, ad affrontare il 2014.

Contratti di solidarietà di tipo b) (co.183)

I contratti di solidarietà per le imprese escluse dalla normativa cigs / mobilità (contratti di solidarietà di tipo b), di cui all'art.5, co. 5 e 8 , legge n.236/93) sono rifinanziati per l'anno 2014 con 40 milioni di euro.

Cigs per cessazione di attività (co.183)

Per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività per il 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro.

Cig in deroga settore pesca (co. 184)

Per il 2014 viene destinata una somma fino a 30 milioni di euro alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Fondi bilaterali di solidarietà (co. 185)

Come previsto dal comma 19 dell'art. 3 della L.92/2012 (riforma Fornero) i Ministeri competenti (Lavoro ed Economia) congiuntamente all'INPS hanno avviato la procedura per la costituzione del "Fondo Residuale" di solidarietà, cioè quel fondo che consentirà la copertura dell'integrazione salariale per i lavoratori di settori non coperti dalla normativa vigente, dipendenti da aziende che abbiano un numero di lavoratori superiore a 15, garantendo quindi una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Il contributo da versare, dal 1 gennaio 2014, per queste aziende, al "Fondo residuale" sarà pari allo 0,50 %. Nel caso in cui settori ed aziende già inserite nel "Fondo residuale" scelgano nel tempo di costituire il proprio Fondo di settore in base ai commi 4 o 14 dell'articolo 3 della legge 92, potranno, previa conclusione dell'iter procedurale, uscire dal "Fondo residuale" interrompendo il versamento nei confronti dello stesso in favore del nuovo Fondo di settore, eccezion fatta per i contributi già versati o comunque attribuiti. In caso di procedure in corso alla data del 1° gennaio 2014, gli stessi Ministeri competenti potranno dichiarare sospeso l'obbligo di versamento fino al termine delle procedure previste e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Conseguentemente, viene definitivamente eliminato il termine temporale del 31 ottobre 2013 nei commi 4, 14 e 19 dell'art.3 della legge n.92/2012, che fissava una scadenza temporale per la costituzione dei Fondi.

Viene inoltre modificato il co. 20 dello stesso art.3 della legge n.92/2012, stabilendo che il fondo di solidarietà residuale deve garantire una prestazione di durata non inferiore (anziché "non superiore") a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili nel biennio mobile.

Si tratta di modifiche che confermano la riforma degli ammortizzatori avviata dalla legge n.92/2012 e che vanno nella direzione da noi indicata, favorendo la nascita autonoma dei Fondi di solidarietà bilaterali, ed assicurando nel contempo una tutela, data dal Fondo residuale, per i lavoratori operanti in aziende e settori privi di Fondo.

Contratti di solidarietà di tipo a) (co. 186)

E' stata accolta in maniera solo parziale la nostra richiesta di aumento della percentuale di retribuzione coperta nel caso di contratti di solidarietà di tipo a), vale a dire quelli di cui all'art.1 della legge n.863/84, destinati alle imprese incluse nella normativa cigs / mobilità. Viene infatti stabilito, per il 2014, l'aumento di tale percentuale dal 60 al 70%, anziché all'80%, come da noi richiesto e come disposto per gli anni scorsi. La norma viene finanziata con 50 milioni di euro per il 2014.

Incentivi alla ricollocazione dei lavoratori licenziati da piccole imprese (co. 187)

Viene inserita una norma che autorizza il Ministero del lavoro a prevedere incentivi per favorire la ricollocazione dei lavoratori licenziati da piccole imprese, ai sensi del decreto ministeriale n.264 del 19 aprile 2013. Seguirà dunque apposito decreto ministeriale per disporre e rendere operativi tali incentivi, come già avvenuto lo scorso anno con il citato decreto ministeriale n.264.

Indennità per licenziamento nella sanità privata (co. 190)

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, per il finanziamento delle norme già contenute nelle leggi n.172/02 e n.289/02 relative ad una indennità per i lavoratori licenziati da aziende ed enti non commerciali nel settore della sanità privata, con obbligo di frequenza di corsi di formazione.

Lavori socialmente utili (co.207-214)

Per il 2014 viene autorizzata, a favore dei lavoratori socialmente utili, la spesa complessiva di 126 milioni di euro, destinati, come già negli anni precedenti, per 100 milioni ai territori di Napoli e Palermo (progetti del Ministero dell'Interno), per un milione ai comuni con meno di 50.000 abitanti, e per 25 milioni, in via eccezionale, alla Regione Calabria, la quale dovrà provvedere anche al pagamento degli arretrati per il 2013.

Inoltre si tenta di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità affidando a decreti interministeriali sia la razionalizzazione delle risorse stanziata annualmente ai sensi della legge n.244/07, sia le modalità e i criteri per la loro assegnazione ai comuni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse verranno assegnate ai comuni con disponibilità di posti in organico relativamente alle basse qualifiche che non richiedono assunzione per concorso, per incentivare assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, come da noi richiesto, ma nel rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di riduzione delle spese di personale ai sensi dell'art.1, co.557 della legge 196/06.

Infine viene disposta la proroga dei contratti a tempo determinato a favore di ex lavoratori socialmente utili, in deroga al blocco delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La risposta alle nostre richieste è dunque parziale. Non vengono stanziati risorse aggiuntive, tranne che per la Calabria, nè viene modificato, come da noi richiesto,

l'art.8, co. 4 del decreto legge 101/2013 convertito in legge 125/2013, che prevede che gli enti debbano attingere da una graduatoria regionale, anziché assumere i lavoratori socialmente utili impegnati presso di loro. Viene però disposta una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente mirata alla stabilizzazione, prevedendo due significative deroghe, sia alla normativa di restrizione delle assunzioni nel pubblico impiego, sia alla proroga dei contratti a tempo determinato.

Istituzione Fondo per le politiche attive del lavoro (co. 215)

Viene istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2015 e 2016. Con decreto del Ministero del lavoro, da emanare entro novanta giorni, sentita la Conferenza Stato - Regioni, verranno stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale di un contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

Si tratta di una prima risposta alla nostra richiesta di abbinare alla fruizione degli ammortizzatori sociali percorsi di qualificazione, riqualificazione e ricollocazione. Non è meglio chiarito nel testo il riferimento al contratto di ricollocazione.

Proroga contratti a termine operatori centri per l'impiego (co.219, lett.d)

Il Ministero del lavoro, come anticipazione sui costi da programmare a carico dell'Unione Europea, potrà erogare alle Regioni che ne facciano richiesta le risorse finanziarie, nei limiti di 30 milioni di euro, per prorogare i contratti di co.co.co e i contratti a termine degli operatori presso i centri per l'impiego, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali.

Aliquote contributive gestione separata (co.491 e co. 744)

Modificando l'art. 1 co. 79 secondo periodo della legge 247/2007, viene ulteriormente accelerato, rispetto a quanto già previsto dall'art.2, co. 57 della legge 92/2012 (riforma Fornero), l'aumento dell'aliquota di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata Inps, ma solo per coloro che siano già assicurati ad altra gestione obbligatoria (co.491). Quindi per il 2014 l'aliquota aumenta dal 21% al 22% e per il 2015 l'aliquota passa dal 22% al 23,5%.

Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, dal 1 gennaio 2014 scatta il previsto aumento al 28%, dal quale vengono però esonerati i detentori di partita Iva iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i quali la aliquota resta ferma, per il 2014, al 27% (co. 744). Va ricordato che, in entrambi i casi, va aggiunto lo 0.72% destinato a finanziare l'assistenza (maternità, malattia, ecc).

TELECOMUNICAZIONI

Il 1° luglio 2014 entra in vigore la web tax che tassa i profitti prodotti in Italia dalle grandi Internet Company con un doppio intervento. Il primo sull'acquisto di servizi di pubblicità online da parte di soggetti con partita Iva italiana, la pubblicità dovrà essere acquistata con strumenti di pagamento tracciabili. Il secondo per le imprese che operano nella raccolta di pubblicità online e nei servizi ausiliari che devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività nella determinazione del reddito d'impresa in relazione alle operazioni con società straniere da cui sono controllate o che controllano. Sono stati però sollevati dubbi di compatibilità con le norme Ue, soprattutto sull'obbligo di acquisto da soggetti con partita Iva, tanto che l'entrata in vigore differita al 1° luglio si spiega con la necessità di coordinamento con le disposizioni Ue.

Costi del roaming

Da luglio 2014 non si pagherà più per le telefonate ricevute sul cellulare in un altro Paese Ue. I provider dovranno proporre tariffe del tipo "parla ovunque come a casa" o permettere di utilizzare un altro fornitore di roaming che offra piani più economici, senza cambiare la carta Sim. Tetto di 0,19 euro/minuto (+Iva) per le chiamate internazionali all'interno della Ue.

La Rete

Sancito il principio della neutralità di internet e il divieto a limitazioni di alcuni contenuti internet a discapito di altri. Ogni utente potrà accedere a una rete «aperta senza restrizioni indipendentemente dal costo o della velocità prevista dagli abbonamenti». Gli operatori avranno sempre la possibilità di fornire servizi specializzati. Unico limite: tali servizi non ostacolano la velocità di accesso ad altri clienti. Definizione più precisa di tali diritti attesa nel 2014 dopo l'approvazione del "pacchetto comunicazioni" da parte del Parlamento Ue.

Radio e Tv locali

In arrivo 35 milioni di euro in più, nell'anno 2014, per compensare i tagli ai contributi per le radio e le televisioni.

BANCHE ASSICURAZIONI

Conti correnti bancari

I clienti possono chiedere di trasferire sia i c/c sia i servizi di pagamento connessi senza spese aggiuntive. Il trasferimento deve perfezionarsi entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. La portabilità gratuita dei conti corrente potrebbe diventare effettiva nel corso del 2014, dopo il coordinamento della normativa italiana con le direttive europee.

Costo delle custodia titoli

Dal 1° gennaio i titolari d'investimenti in conto titoli non dovranno più pagare l'imposta di bollo minima di 34,20 euro, ma l'aliquota sale dallo 0,15 allo 0,2%. L'importo massimo del bollo per i soggetti diversi dalle persone fisiche sale da 4.500 a 14 mila euro.

Mutui

Istituito presso il ministero dell'Economia un fondo nazionale per la concessione di garanzie, a prima richiesta, sui mutui ipotecari per la prima casa. Avrà una dotazione di 200 milioni di euro all'anno per il 2014, 2015 e 2016. La garanzia è concessa fino al 50% della quota capitale, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché degli under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Quote Banca d'Italia

Il valore aggiornato delle quote del capitale della Banca d'Italia è fissato dal decreto-legge in 7,5 miliardi di euro. Tetto del 5% e sede legale italiana per i soci. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di Via Nazionale detenute dai partecipanti sarà al 12%.

Anatocismo bancario

Gli interessi periodicamente capitalizzati non potranno produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sul capitale.

Perdite sui crediti

Le svalutazioni e le perdite sui crediti diventano "deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi". La norma, quindi, riduce a 5 anni dai 18 precedenti la possibilità di dedurre le perdite.

Piattaforma garanzia pmi-mutui e ruolo Cdp

Estesi i poteri di intervento della Cdp a favore delle Pmi per il sostegno all'economia, anche con la garanzia dello Stato. Nasce un "sistema di garanzia nazionale" che si articola in tre direzioni: un fondo di garanzia per le Pmi, una sezione di questo fondo dedicata alla ricerca e l'innovazione e un fondo per i mutui prima casa delle famiglie.

AGRICOLTURA

Gasolio meno scontato

Da gennaio accise ridotte a 25 euro per mille litri per il carburante utilizzato nelle serre. Con la stabilità inoltre sono state tagliate del 15% le assegnazioni di gasolio agevolato per tutti gli agricoltori.

Acquisto terreni agevolato

Ripristinate da gennaio le agevolazioni sugli acquisti di terreni agricoli. L'imposta di registro è all'1% e quelle ipotecaria e catastale in misura fissa. Aumenta al 12% l'imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli da parte di "non professionali".

Opzione per la tassazione

Per le società di capitali agricole (escluse le Spa) è confermata l'opzione per la tassazione su base catastale. Resta anche la tassazione su base forfettaria per le Srl costituite da Iap e coltivatori diretti per la commercializzazione dei prodotti; i soggetti non perdono la qualifica agricola.

Scia (Segnalazione certificata inizio attività) per depositi carburante

Novità da ottobre in tema di sicurezza: scatta l'obbligo della certificazione o della Scia per tutti i depositi di carburante delle aziende agricole che perdono così l'esonero previsto dall'articolo 14 del Dlgs 99/2004.

TURISMO E CULTURA

Sostegno allo spettacolo

Dal 1° gennaio le misure di sostegno al cinema sono rese permanenti. Il credito d'imposta (tax credit) è esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Il limite di spesa per entrambi i settori è di 110 milioni di euro. Credito d'imposta anche per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti e per gli spettacoli "minori" dal vivo. In questo caso il tax credit è per 3 anni (2014-2016), con un limite di spesa di 4,5 milioni l'anno e nella misura del 30% dei costi sostenuti (massimo 200 mila euro nei 3 anni d'imposta). Entro il 9 gennaio il ministero dei Beni culturali individuerà le modalità applicative delle due misure.

Spiagge

Si punta a una sanatoria dei contenziosi sui canoni del demanio marittimo dei procedimenti giudiziari pendenti al 30 settembre 2013. O si versa in un'unica soluzione un importo pari al 30% delle somme dovute o, in alternativa, un versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60%, oltre agli interessi legali.

Donazioni

Le donazioni fino a 10 mila euro potranno essere effettuate secondo procedure semplificate e senza oneri, tramite versamento bancario o postale o altre modalità, tali comunque da consentire la tracciabilità del contributo. Dovrà essere garantita la destinazione della donazione agli scopi indicati dal mecenate e data piena pubblicità agli aiuti ricevuti e al loro impiego. Le modalità saranno indicate dal decreto che il ministero dei Beni culturali dovrà predisporre entro gennaio.

Un piano per Pompei

Obiettivo: sviluppo delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata attraverso il rilancio economico-sociale della zona e la sua riqualificazione ambientale e urbanistica. Per questo è stata istituita l'unità "Grande Pompei" che dovrà spendere entro il 2015 i 105 milioni in gran parte stanziati dalla Ue per fermare il degrado del sito archeologico. All'interno dell'unità "Grande Pompei", un comitato di gestione dovrà predisporre, entro il 9 ottobre 2014, un piano strategico per rilanciare l'intera area archeologica.

Strategia per il turismo

Il decreto legge "Valore turismo", secondo le intenzioni del ministro dei Beni culturali, vedrà la luce entro fine gennaio, preceduto dall'illustrazione alle Regioni del piano strategico per il turismo. Tra le misure: riorganizzazione dell'Enit, interventi di sostegno alle strutture ricettive, un fondo a sostegno del settore, nuovi parametri per la classificazione degli alberghi.

ENERGIA

Danni da gas più garantiti

L'Aeeg ha approvato il nuovo contratto di assicurazione contro gli incidenti provocati dal gas in rete, stipulato dal Cig. La polizza sarà valida sino alla fine del 2016 e prevede un costo più basso del 17% circa, un aumento dei massimali per i danni, una diaria giornaliera per i casi di invalidità permanente totale (250 euro/giorno per i primi 40 e con una copertura decrescente)

Energia elettrica

Il decreto legge Destinazione Italia dà indirizzo all'Aeeg per modificare gli attuali criteri di riferimento dell'energia elettrica sul mercato libero. Cambierà in particolare la tariffa bioraria, così da tener conto dei costi reali registrati anche alla luce della produzione di energie rinnovabili nelle ore diurne. È quindi previsto un arretramento delle fasce a maggior risparmio alla luce delle nuove condizioni economiche di mercato. Viene introdotto un sistema opzionale per i produttori di energia elettrica rinnovabile, che potrebbe determinare un risparmio in bolletta per gli utenti quantificato in circa 850 milioni di euro.

Centrali termoelettriche

Approvata anche una modifica che prevede l'esclusione delle centrali termoelettriche e turbogas sopra i 300MW dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione e autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente.

TRASPORTI

Fra gli ambiti d'interesse nel settore dei Trasporti l'assegnazione di risorse all'Anas (485 milioni di euro) che non serviranno solo alla manutenzione ma anche alla realizzazione di nuove opere e l'utilizzo a favore del collegamento stradale Termoli-San Vittore di una serie di stanziamenti revocati in precedenza.

Per il secondo macrolotto della Salerno-Reggio Calabria sono stanziati 340 milioni di euro e il Fondo sblocca cantieri del decreto Fare (Dl 69/2013) viene esteso anche alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con priorità alle opere stradali finalizzate a evitare il rischio idrogeologico.

Per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria sono assegnati a Rfi 500 milioni di euro per il 2014.

Per l'alta velocità/alta capacità, sono previsti 100 milioni di euro per la tratta Canello-Frasso Telesino (50 milioni nel 2015 e 50 milioni nel 2016).

A favore del trasporto pubblico locale vengono stanziati 500 milioni di euro (tra il 2014 e il 2016) per consentire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari e della flotta destinata al trasporto lagunare.

È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Entro il 31 marzo 2014 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovrà definire i costi standard del trasporto pubblico locale e regionale e, dal 2014, una quota delle risorse statali sarà ripartita in funzione di tali parametri.

SPL e partecipate

I Comuni, a fronte di perdite in capo alla società o all'ente partecipato, devono effettuare un accantonamento di bilancio di pari ammontare che verrà reso di nuovo disponibile solo se c'è un ripiano effettivo delle perdite.

Derivati per Regioni ed Enti locali

Il governo vieta a Regioni, Province e Comuni di stipulare nuovi contratti derivati e contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

SOCIALE

DONNE

Maternità e paternità/sostegno alla genitorialità

Comma 201

Viene istituito un “Fondo per i nuovi nati”, in cui confluiranno le risorse ancora disponibili del precedente Fondo per il credito per i nuovi nati, che verrà contestualmente soppresso.

Tale Fondo, è destinato a sostenere le spese per i nuovi nati/adottati di famiglie residenti a basso reddito. Con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno indicati i criteri d'accesso per l'erogazione dei contributi del nuovo Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità organizzative.

Violenza

Comma 217

Evidenziamo lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 in dotazione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” destinato al finanziamento del “Piano d' Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (Legge 119/2013 art.5)

Comma 374

Segnaliamo lo stanziamento di 3 milioni di euro, quale quota parte delle risorse derivanti dalla Legge 77/2009 in favore della provincia dell'Aquila, per provvedere, d'intesa con il Comune dell'Aquila, alla realizzazione di un “centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini”.

Organismi di Parità

Comma 218

Viene rifinanziato con 500.000 euro per l'anno 2014, il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (Dlgs. 198/2006 e successive modifiche).

GIOVANI

Imprenditoria Giovanile e accesso al lavoro

Comma 28

Viene concesso per l'anno 2014, un finanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), volto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», valorizzare la promozione dei prodotti agroalimentari italiani, e delle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

Commi 31, 32, 34, 35

Si segnalano, nei suddetti commi, misure specifiche volte a favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole, agroalimentari ed ittiche condotte da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni con misure relative a: accesso ai capitali, riordino fondiario, nonché l'individuazione di criteri per l'assegnazione in affitto o concessione di terreni.

Comma 219

Ci si limita a segnalare in questo comma, la previsione di risorse finalizzate a finanziare misure tese a migliorare l'occupabilità di giovani, nonché di lavoratori disoccupati e svantaggiati.

Comma 261

Segnaliamo che all'interno del presente comma, che istituisce con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», incentivi specifici sono rivolti "all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media".

Servizio civile

Comma 253

Viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, per istituire in via sperimentale un contingente di corpi civili di pace di 500 giovani volontari (ai sensi della Legge 64/2001) da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

Diritto allo studio

Comma 259.

A decorrere dal 2014, con una dotazione di 50 milioni di euro, è incrementato il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (Dlgs 68/2012 , art.18, comma 1, lettera a) in favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per il diritto allo studio universitario.

Sostegno abitativo

Comma 48 lettera c

Nell'ambito del presente comma, alla lettera c, vengono attribuiti 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore del "Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Fondo darà priorità di accesso al credito alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (Legge 92/2012 art. 1). Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro con delega alle politiche

giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno stabilite le norme di attuazione del Fondo, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività dello stesso.

IMMIGRATI

Formazione

Comma 23

Viene destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) per l'anno 2014 finalizzato alla formazione, mediante borse di studio ed in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di giovani extracomunitari provenienti dal bacino del Mediterraneo per promuovere l'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine.

Fondo emergenze umanitarie afflusso cittadini stranieri

Commi 202, 203

Il Fondo per l'emergenza Nord Africa – (Legge 135/2012) è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Per il 2014 vengono invece destinati al Fondo 40 milioni di euro che saranno reperiti per 30 milioni dal Fondo di solidarietà comunale che sarà conseguentemente ridotto e per 10 milioni dal Fondo per il credito per i nuovi nati, soppresso e sostituito come indicato al comma 201 della presente

Integrazione

Comma 204

Al fine di favorire iniziative di integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, viene incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Legge 39/1990).

Misure di carattere sociale

Comma 216

Si segnala l'estensione della “carta acquisti” agli immigrati comunitari, familiari di cittadini italiani o comunitari che non hanno la cittadinanza in uno stato membro ma che hanno il diritto di soggiorno e i cittadini immigrati con regolare permesso di soggiorno. Alla misura in questione, vengono destinati 250 milioni di euro a valere sull'anno 2014.

Cooperazione allo sviluppo

Comma 249

Per gli anni 2014, 2015, 2016 sono stanziati risorse nel limite massimo di 60 milioni di euro annui, a valere sul “Fondo di rotazione” (Legge 183/1987) da destinare ad azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri.

INFRASTRUTTURE

La Legge di Stabilità 2014, con le misure previste dall' articolo 1, commi 68 - 80, prevede lo stanziamento di nuove risorse per le Infrastrutture pari a 7,6 mld complessivi.

Nell' ambito di questa cifra, circa 3,4 mld rappresentano la spesa effettuabile nel breve e medio periodo, ovvero nel triennio 2014 - 2016, mentre circa 2,3 mld fanno riferimento a stanziamenti "di competenza", ovvero ad una programmazione il cui risultato in termini "di cassa", cioè di cantieri aperti, è prevedibile dal 2016 in poi.

Il resto, come spiegato di seguito, fa riferimento al ripristino di precedenti stanziamenti soppressi e a spese indifferibili.

Per questa ragione l' Ance prevede, per il solo 2014, un calo degli stanziamenti del 14 % in valori reali rispetto al 2013.

Ma il quadro è reso meno negativo da alcune ulteriori previsioni contenute nella Legge di Stabilità:

- sono contemplate una serie di misure per riprogrammare fondi già esistenti ma incagliati (in particolare 1,4 mld di fondi ex Fas per il dissesto idrogeologico) al fine di indirizzarli su progetti immediatamente cantierabili
- si prevede inoltre la garanzia di una maggiore coerenza rispetto al passato tra "competenza" e "cassa" assicurando che l' avvio di un opera sia possibile soltanto in presenza di risorse stanziare sufficienti a garantire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni.

Inoltre nel periodo 2014 - 2015 lo Stato e le Regioni devono ancora spendere 22,5 mld relativi ai programmi strutturali 2007 - 2013, dei quali cui circa la metà, secondo le stime Ance, riguardano le infrastrutture: dovrebbe trattarsi di 4 mld di spesa per il 2014 e di 5 mld di spesa per il 2015. Quindi la sfida del Governo in materia di infrastrutture sarà anche quella di spendere le risorse già esistenti, facendo funzionare le misure di riprogrammazione dei fondi europei.

Per quanto riguarda le risorse attivate dalla Legge di Stabilità, dei 7,6 mld complessivi suddetti:

- 940 mln riguardano risorse per specifiche opere, tagliate nel 2013 e che ora vengono ripristinate (Torino – Lione; investimenti Rfi)
- 985 mln riguardano spese indifferibili quali le manutenzioni Anas (485 mln in due anni) e Rfi (500 mln nel 2014), precedentemente senza copertura
- restano 5,7 mld destinati a nuove opere, così articolati temporalmente:
 - 1) lungo termine (ovvero cantieri che non partiranno prima del 2016): 2,3 mld, dei quali 1,8 mld per le nuove tratte Av/Ac Napoli - Bari e Brescia – Padova
 - 2) medio e breve termine (ovvero cantieri per il triennio 2014-2016): 3,4 mld dei quali 350 mln per la ferrovia Bologna – Lecce; 340 mln per il megalotto 4 dell' autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria; 401 mln per il Mose; 200 mln a Rfi e 350 mln ad Anas per la prosecuzione dei piani di piccole e medie opere avviati nel 2013; 600 mln nel 2014 – 2015 per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo.

*Gli interventi riguardanti le infrastrutture movimentano nel complesso circa **7,6 mld** di investimenti, quindi una cifra piuttosto consistente, anche se i finanziamenti in senso stretto ammontano a **5,7 mld** circa, al netto del ripristino di risorse già stanziare ma poi tagliate e al netto delle spese indifferibili.*

*Anche la flessibilità introdotta per il **Patto di Stabilità interno** dei comuni, pur se di ammontare limitato (1 mld), verrà indirizzata prevalentemente ad infrastrutture, concretizzandosi nell' esclusione dal Patto dei pagamenti in conto capitale delle amministrazioni, favorendo in tal modo la spesa per investimenti relativi allo sviluppo infrastrutturale e alla manutenzione del territorio.*

*Quindi, anche se le misure e gli stanziamenti previsti non sono sufficienti a recuperare il **gap infrastrutturale** del Paese, va comunque registrata un' inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, che hanno visto un forte calo degli investimenti pubblici in infrastrutture (-33% dal 2004 al 2012), con conseguente crisi del settore e drammatico calo degli occupati (500/600 mila posti di lavoro persi considerando anche l' indotto).*

*Andando oltre il dato strettamente finanziario, sono da valutare positivamente alcune **scelte di politica infrastrutturale** adottate nella Legge di Stabilità:*

*- la **selezione di opere indiscutibilmente prioritarie** alle quali indirizzare le risorse disponibili (la Salerno - Reggio Calabria, il Mose, l' Alta Velocità Brescia – Padova, la ferrovia Napoli – Bari, la velocizzazione della linea ferroviaria adriatica)*

*- l' **avvio di programmi nazionali** destinati a recuperare le carenze degli ultimi anni (i piani di manutenzione di Anas e Ferrovie, che seguono ad anni tagli).*

Si tratta, anche in questo caso, di un cambio di prospettiva, determinato da valutazioni politiche che, pur nella scarsità di risorse disponibili per la difficile congiuntura economica, possono determinare l' avvio di una ripresa del settore.

*Non altrettanto può dirsi per quanto concerne le **opere medio piccole**, fondamentali per lo sviluppo dei territori, per le quali **non sono previsti stanziamenti specifici**, anche se, come detto, l' allentamento del Patto di Stabilità interno (1 mld) e gli stanziamenti Anas (350 mln) sopperiscono, in parte, alla mancanza.*

SALUTE E SICUREZZA

Comma 128

Mediante decreto interministeriale, a far data dal 1 gennaio u.s., sono previste le modalità di applicazione della riduzione percentuale del premio assicurativo Inail, per tutte le aziende e, con modalità specifiche, per quelle che abbiano iniziato l'attività da non più di due anni, in regola con le norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono esclusi i premi assicurativi riferiti agli infortuni domestici (ai sensi della L.493/1999), i premi relativi al lavoro accessorio (ai sensi del d.lgs.276/2003), i premi a carico delle associazioni sportive (ai sensi del DM 28 marzo 2007) e delle associazioni sociali per addetti ai servizi domestici e familiari (ai sensi del DPR 31 dicembre 1971, n.1403).

Comma 206

Si prevede una modifica del testo legislativo della L.222 del 20 maggio 1985, disponendo un'integrazione volta a comprendere, in particolare, interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione.

Comma 303

Vengono destinate risorse economiche integrative, di quanto già presente nel Fondo di garanzia (disposto dall'art.90, comma 12 della L. 27/12/2002, n.289), finalizzate al disporre interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi.

Comma 304

Le risorse economiche integrative, di quanto già presente nel Fondo di garanzia (disposto dall'art.90, comma 12 della L. 27/12/2002, n.289), previste al comma 303 della Legge di stabilità, vengono finalizzate anche per l'ammodernamento o la costruzione degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori. Le modalità semplificate relative alle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento, riferite ai suddetti interventi, sono direttamente elencate nel testo del comma in commento.

Comma 308

In occasione delle Celebrazioni del Centenario della prima guerra mondiale, viene autorizzata la spesa per interventi urgenti di messa in sicurezza dei «Luoghi della memoria» per un volume specifico per l'anno 2014 e per una somma ridotta, anch'essa già determinata, per i successivi anni, fino all'anno 2018.

POLITICHE AMBIENTALI

Come per diverse altre politiche di rilievo ai fini della ripresa occupazionale e dello sviluppo economico, anche le misure di politiche ambientali della finanziaria 2014 segnano una distanza considerevole tra le attese e i fabbisogni del Paese sulla questione ambientale e i provvedimenti finali definiti all'interno della legge di stabilità.

Resta la magra consolazione che diversamente dalle ultime leggi finanziarie, cominciano a riaprirsi capitoli di spesa e di finanziamento su questioni importanti come il dissesto idrogeologico, la riapertura di finanziamenti per la tutela di aree naturali protette di notevole pregio naturalistico, la depurazione delle acque reflue, la bonifica delle grandi aree dei siti industriali inquinati, il prolungamento a tutto il 2014 delle misure incentivanti per l'efficienza energetica e per le ristrutturazioni delle abitazioni, alle quali possono essere abbinati anche gli incentivi per gli acquisti degli elettrodomestici, e non ultimo si arresta anche il taglio delle risorse per il funzionamento della macchina ministeriale che altrimenti sarebbe stato più onesto procederne alla soppressione e accorpamento in altri ministeri.

Quindi, anche per le questioni ambientali c'è una notevole distanza fra i fabbisogni finanziari necessari e attesi e i contenuti della legge di stabilità, ma nello stesso tempo bisogna rilevare una decisa inversione di direzione rispetto alle ultime leggi finanziarie e forse si comincia a prendere consapevolezza che il fronte ambientale rappresenta una delle poche certezze soprattutto per la ripresa dell'occupazione.

A questo proposito bisogna rilevare ad esempio che nel 2013 l'occupazione dell'edilizia è stata per l'80% a carico delle attività di efficientamento energetico e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente rispetto alle attività di nuove costruzioni.

Di fatto, la "riconversione ecologica" dell'economia rappresenta il nuovo driver dello sviluppo dell'occupazione e della valorizzazione del territorio, capace di contrastare le dinamiche della delocalizzazione e della finanziarizzazione dell'economia.

Comincia ad emergere questa consapevolezza anche nel testo scritto della finanziaria 2014 al comma 6 e al comma 7 in cui gli interventi ambientali vengono considerati a tutti gli effetti interventi di sviluppo e acquistano priorità di destinazione nell'ambito dei 54,8 Miliardi di euro che costituiscono la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Infatti, saranno definiti nell'ambito di quei 54,8 miliardi, la quota a partire dal primo periodo 2014-2016, "per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali".

Dal comma 8 si evince che una puntuale e organizzata programmazione degli interventi ambientali può acquisire un peso importante nell'ambito dell'attribuzione dei 54,8 Miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 9 riserva 25 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione alla bonifica del sito di Brindisi. Di fatto è una restituzione di risorse al sito di Brindisi di risorse di industrie private che avevano versato una cifra quasi equivalente nelle casse dello Stato come transazione di danni ambientali.

Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono assegnati 1,5 milioni al Corpo Forestale dello Stato per l'assunzione di personale operaio per la lotta agli incendi boschivi e la protezione dell'ambiente (comma 24).

Le misure di sostegno all'impreditoria agricola vengono caratterizzate dalle produzioni biologiche e quindi ad alta valenza di qualità ambientale (comma 28).

Molto interessante e capace di molteplici effetti positivi economici, ambientali ed occupazionali è il dispositivo di garanzia della Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti alle amministrazioni pubbliche per interventi di efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli per l'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o società private appositamente costituite (comma 52).

Altro capitolo di interesse ambientale è la manutenzione straordinaria della rete stradale per la quale vengono assegnate all'Anas 335 milioni per l'anno 2014 e 150 per l'anno 2015 (comma 68).

Infatti, il comma 70 aggiunge che nelle disponibilità del ministero delle infrastrutture sono la definizione di " interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico". Il comma 70 fa riferimento alla legge 98 dell'agosto 2013 che assegnava una disponibilità di spesa di oltre 2 miliardi.

Importante la certezza della continuità realizzativa del MOSE per la riduzione dell'impatto ambientale per il fenomeno dell'acqua alta a Venezia anche come misura preventiva per l'innalzamento del livello del mare, con 400 milioni ripartiti dal 2014 al 2017 (comma 71).

Consistente l'autorizzazione alla spesa di 500 milioni per il 2014 per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria (comma 73) , ma non viene fatto l'omologo riferimento della rete stradale al criterio della tutela dal rischio idrogeologico che andrebbe invece evidenziato.

Per quanto ridotto, positivo è il sostegno al rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale con 300 milioni per il 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (comma 83) .

Alla mobilità sostenibile è possibile riferire il comma 98 per l'acquisto digitale anche per bike sharing e accesso alle aree urbane a traffico limitato , ma tutta la tematica della mobilità sostenibile (piste ciclabili, tramvie, pendolarismo, car sharing, buono trasporto, auto elettriche o ibride , rete logistica per la ricarica , detrazione fiscale per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale) non ha trovato spazio ed attenzione in questa finanziaria. Eppure l'Europa assegna obiettivi vincolanti all'efficienza energetica anche nel settore dei trasporti e della mobilità.

Al dissesto idrogeologico è specificamente dedicato il comma 111 che assegna risorse nuove per soli 30 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016. Ma va detto anche che vengono rese disponibili e spendibili le risorse già destinate a tale titolo che non sono state ancora messe a bando per un totale di 1,4 Miliardi. Entro il 1° marzo del 2014 il Ministero dell'Ambiente deve procedere a questa ricognizione ed entro il 30 Aprile presentare al Cipe l'aggiornamento dei finanziamenti degli interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014.

Si tratta di aprire subito un tavolo congiunto con Ministero Ambiente e assessorati regionali della difesa del suolo per una ricognizione che renda effettivamente spendibili le risorse richiamate.

Altro comma di diretto impatto ambientale è il comma 112 che finanzia con 90 milioni (10 per il 2014, 30 per il 2015 e 50 per il 2016) un fondo “per un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione delle acque reflue”. Anche questa misura , per quanto minimalissima, consente di riaprire un confronto con le regioni e i comuni circa la dotazione di sufficienti ed efficienti impianti di depurazione a partire dai comuni che pretendono di essere attraenti poli turistici balneari.

Altro finanziamento è quanto stabilisce il comma 113 con un Fondo apposito di 60 milioni (30 per il 2014 e 30 per il 2015) per un “Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 attribuito direttamente al ministero dell’Ambiente. Anche questa misura avrebbe bisogno di tutt’altro finanziamento, ma potrebbe essere possibile , aggiornata la ricognizione degli interventi necessari, poter accedere ad altri fondi come quello per lo sviluppo e la coesione .

Una norma di “ambientalismo industriale” è il comma 114 che con un finanziamento di poca entità , 2 milioni per il 2014, finanzia “progetti di ricerca e sviluppo per il reimpiego sostenibili degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi” una norma che va nella direzione della riconversione “ecologica” delle attività produttive.

Il comma 115 mette a disposizione dello Stato 3 milioni per il diritto di prelazione dell’isola di Budelli che è stata venduta ad un ricco cittadino australiano . La norma appare discutibile in quanto l’isola comunque è area protetta e quindi non può essere cementificata da parte del proprietario ed appartiene più a questioni di principio che però non fa i conti con le effettive priorità delle problematiche ambientali del nostro Paese.

Con il comma 116 vengono istituite due nuove aree protette marine : Grotte di Ripalta-Torre Calderina (lungo la costa tra i comuni di Bisceglie e Molfetta , in provincia di Bari , e Capo Milazzo in provincia di Messina .

Con il comma 117 vengono autorizzate le spese per le aree marine esistenti e per quelle di nuova istituzione pari a 1 milione di euro per il 2014, 3 milioni per il 2015 e 3 milioni per il 2016.

I danni degli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna prevedono interventi di riparazione nei commi da 118 a 124 per un totale di circa di 180 milioni (73,5 per il 2014 , 50 milioni per 2015 e 50 per il 2016) . Le norme stabiliscono che “gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificilizzazione”.

Ulteriori 180 milioni sono attivate per le azioni di prevenzione che sono messi a disposizione di spesa per tutto il territorio nazionale .

Prorogati con il comma 139 a tutto il 2015 gli incentivi fiscali per l’efficienza energetica degli edifici privati per il 65% delle spese sostenute e per il 50% delle spese di semplice ristrutturazioni , e prorogati a tutto il 2014 la defiscalizzazione per il 50% degli acquisti di mobili ed elettrodomestici associati agli interventi di ristrutturazione. Questi sono interventi ad alto contenuto sociale (occupazione), ambientale(risparmio energetico e risparmio del consumo di suolo vergine) , economico (per le tasche del singolo e della collettività per minori spese della bolletta energetica nazionale che è pari a 64 miliardi all’anno per l’ importazione dei combustibili fossili) ed industriale (per lo sviluppo di nuovi materiali e processi produttivi anche per l’esportazione).

Un capitolo importante della riconversione ecologica dell'economia che deve essere accompagnata dal recepimento anticipato della direttiva europea che obbliga a partire dal 2018 alla realizzazione delle nuove costruzioni a prestazioni di consumi energetici quasi zero!

Il comma 154 recupera la realizzazione degli impianti delle rinnovabili , già in programmazione ma che non si sono potuti realizzare a causa di eventi calamitosi. Inoltre entro il 2014 saranno aggiornati i criteri degli incentivi alle rinnovabili anche in riferimento agli obbiettivi della riqualificazione energetica degli edifici pubblici della pubblica amministrazione secondo la direttiva europea che li obbliga a partire da 2018 ad utilizzare edifici a consumo quasi zero di energia tradizionale!

Il comma 155 razionalizza gli incentivi per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili.

Per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre in Calabria e in Basilicata viene autorizzata la spesa in conto capitale per 7,5 milioni per il 2014 e 7,5 per il 2016 con la relativa esclusione dal patto di stabilità interno per 10 milioni per la Calabria e 5 milioni per la Basilicata (comma 256).

5 milioni sono l'erogazione ai Vigili del fuoco per il funzionamento della flotta aerea antincendio (comma 263).

Il comma 319 attribuisce 20 milioni per il 2014 ai comuni di Lampedusa e di Linosa per il potenziamento della rete dei servizi con un richiamo specifico alla rete idrica. Sempre il comma 319 attribuisce 20 milioni all'anno dal 2014 al 20120 per la metanizzazione dei comuni del Mezzogiorno.

Per la messa in sicurezza del territorio e contributi alle imprese che hanno subito danni collegati ad eventi emergenziali pregressi al 2014 e dimostrato il nesso di causalità con perizia giurata viene destinato un fondo per il 2014 di 26,5 milioni (comma 346). I territori individuati sono : gli eventi meteorologici delle Marche dal 1° al 6 Marzo 2011, i comuni delle province di Lucca , Massa Carrara , Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, la regione Marche nei giorni tra il 10 e 11 novembre 2013, la Toscana per l'evento sismico del 21 giugno 2013.

I contributi a favore dell'autonoma sistemazione dei cittadini della Calabria e della Basilicata che hanno avuto l'obbligo di sgombero della propria abitazione in seguito al sisma del 26 ottobre 2012, i contributi sono estesi a tutto il 2014 per una spesa limite di 1 milione di euro (comma 351).

Nei commi 354, 355 e 356 si facilita la disponibilità delle risorse pubbliche delle amministrazioni comunali del terremoto che ha colpito l'Emilia, il Veneto e la Lombardia rispetto al patto di stabilità.

Altre misure di facilitazione fiscali sono definiti nei successivi commi fino al comma 373.

Al comma 379 compare il rifinanziamento di un Fondo per interventi ambientali e messa in sicurezza del territorio gestito dal Ministero dell'Economia per un valore di 30 milioni destinati prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio .

Una lettura più approfondita meritano i commi riferiti alla TARI (tassa sui rifiuti) e alla TASI (tributo per i servizi indivisibili). Per il momento prendiamo atto positivamente di alcuni aspetti e di uno in particolare: si fa chiarezza che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654). Questo comma determina la possibilità di avviare una effettiva ricognizione sui costi effettivi della gestione dei rifiuti e dovrebbe consentire di avviare un'iniziativa più puntuale del sindacato e di altre associazioni della società civile per una gestione efficace ed efficiente dei rifiuti sia da un punto di vista ambientale, economico, sociale e in definitiva di impostare una gestione industriale dei rifiuti.